

e l' altro esemplare firmato dal console, o dal capitano del porto, si rimetterà al capitano del bastimento.

III. Esiccome i capitani de' bastimenti, in virtù delle obbligazioni che sotto giuramento assumono, sono tenuti di mantenere l' equipaggio sul vero e giusto rollo personale, con il quale il bastimento parte dal litorale, e di ritornare col medesimo equipaggio, come pure

IV. In caso, che alcun marinaio per morte, malattia, diserzione, o altro accidente, fosse lasciato in porti o terre estere, sono tenuti i capitani del bastimento di munirsi di un certificato consolare, presentabile, per loro legittimazione alla superiorità del litorale; così, per prevenire l' avviso delle citate provvide disposizioni, e per conciliarne la piena impreteribile osservanza.

V. All' arrivo de' bastimenti in qualche porto consolare, o vice-consolare, come pure, al ritorno loro nel litorale, dovrà dagli uffizj consolari, vice-consolari, o capitanali del porto, diligentemente riscontrarsi il rollo dell' equipaggio, nel quale

VI. Manifestandosi alterazione o mutazione non legittimamente giustificata, si esigerà e si farà pagare nella Cassa di questa Intendenza commerciale, senza alcuna indulgenza, e sotto propria responsabilità, dagli uffizj consolari, vice-consolari, o capitanali del porto la pena pecuniaria di 50 fiorini austriaci per ogni nome crescente, mancante, e mutato; ben inteso che,